I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3642/92 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1808/92 [2] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto. Il dazio antidumping provvisorio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2778/92 [3].

B. Seguito della procedura

(2) Una volta istituito il dazio antidumping provvisorio, l'esportatore polacco ha reso note per iscritto le sue osservazioni sulle conclusioni dell'inchiesta.

(3) Su sua richiesta, gli sono stati comunicati i fatti e le considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Si è tenuto conto delle osservazioni scritte dell'esportatore polacco modificando, se del caso, le conclusioni della Commissione.

C. Dumping

(4) Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha calcolato il margine di dumping per ciascun esportatore come differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguati.

(5) In base al prezzo franco frontiera comunitaria, risultano i seguenti margini medi ponderati:

— produttori/esportatori polacchi = 43,9 %

— produttore/esportatore egiziano Efaco, Egyptian Ferro-Alloys Co. = 61,5 %

(6) Non essendo stato comunicato alcun elemento nuovo dopo l'istituzione del dazio provvisorio, il Consiglio conferma le conclusioni sul dumping che figurano nel regolamento (CEE) n. 1808/92.

D. Pregiudizio

(7) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non è stato comunicato alcun elemento nuovo relativo al pregiudizio riscontrato per il periodo dell'inchiesta o al nesso causale tra pregiudizio e dumping.

Sono pertanto confermate le conclusioni relative al pregiudizio che figurano nel regolamento (CEE) n. 1808/92.

E. Interesse della Comunità

(8) Nessuno degli utilizzatori di ferrosilicio importato dalla Polonia e dall'Egitto ha reso note le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1808/92.

(9) Per quanto riguarda la necessità di istituire misure antidumping, un esportatore polacco ha menzionato i mutamenti che comporta per il suo paese il passaggio all'economia di mercato, in particolare

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 8.
[3] GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 1.

l'aumento generale dei costi di produzione polacchi che ne deriverà e il prevedibile incremento dei prezzi dei prodotti polacchi sul mercato comunitario, che non dovrebbero più recare pregiudizio all'industria comunitaria.

A tale riguardo, la Commissione fa osservare che l'esportatore polacco non ha fornito né dati precisi né elementi che dimostrino che i prezzi all'esportazione sono stati maggiorati.

(10) Inoltre, l'impegno accettato (vedi più avanti) tiene conto dei costi di produzione di un produttore di un paese ad economia di mercato e della situazione dell'industria comunitaria. In caso di aumento dei costi del produttore polacco e, a maggior ragione, dei prezzi all'esportazione, l'impegno non costituisce un ostacolo supplementare alle esportazioni di detto produttore e al tempo stesso protegge l'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping.

L'istituzione di misure antidumping, quindi, non dovrebbe escludere i prodotti originari della Polonia dal mercato comunitario, il cui fabbisogno non è interamente soddisfatto dalla produzione comunitaria.

(11) La Commissione, però, ha dovuto tener conto anche della preoccupante situazione dell'industria comunitaria e del fatto che, probabilmente, essa si aggraverà, minacciando di provocare la scomparsa del settore se non si prendono le misure del caso.

(12) La Commissione precisa inoltre che, se una delle parti interessate presenterà elementi di prova sufficienti per attestare un mutamento delle circostanze, come ad esempio il valore normale, i prezzi all'esportazione o il pregiudizio, si potrà procedere a un riesame conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(13) La Commissione ribadisce pertanto le sue conclusioni in materia di interesse comunitario, che figurano nei considerando 31-34 del regolamento (CEE) n. 1808/92.

Il Consiglio conferma che è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping.

F. Impegni

(14) Essendo stato informato delle principali conclusioni dell'inchiesta preliminare, un produttore egiziano ha offerto un impegno di prezzi accettato dalla Commissione con decisione 92/331/CEE [1].

(15) Inoltre, con decisione 92/572/CEE [2], la Commissione ha accettato l'impegno offerto dal produttore polacco Huta Laziska. Il Comitato consultivo non ha sollevato obiezioni al riguardo.

G. Dazio definitivo

(16) L'aliquota del dazio antidumping provvisorio di cui al regolamento (CEE) n. 1808/92 (considerando 36) è stata calcolata in modo da eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Le parti interessate non hanno fatto pervenire alla Commissione osservazioni al riguardo.

Per tale motivo, e visto che non è escluso che altri produttori egiziani e polacchi esportino nella Comunità a prezzi di dumping e che le conclusioni provvisorie della Commissione sono state confermate, è opportuno fissare un dazio antidumping applicabile ai produttori/esportatori che non hanno assunto impegni, fissando il dazio allo stesso importo stabilito per il dazio antidumping provvisorio, vale a dire al 32 %.

H. Riscossione del dazio provvisorio

(17) Visti i considerevoli margini di dumping determinati e la gravità del pregiudizio causato ai produttori comunitari, si ritiene necessario riscuotere integralmente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto contenente, in peso, tra 10 e 96 % di silicio, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e ex 7202 29 00 (codice Taric 7202 29 00*10).

2. L'importo del dazio, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è del 32 % per la Polonia e l'Egitto.

3. Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati

— dalla società egiziana Efaco, Egyptian Ferroalloys Company, il Cairo, e

— dalla società polacca Huta Laziska — Ferroalloys Plant, Laziska-Gorne

(I codici Taric addizionali sono indicati in allegato).

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1808/92 sono riscossi definitivamente e integralmente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 40.
[2] Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

ALLEGATO

Origine	Codici addizionali	Società/aliquote
EGITTO	8685	Ferrosilicio prodotto per l'esportazione nella Comunità dalla Efaco (Egyptian Ferroalloys Company — Il Cairo)
		Nessun dazio antidumping
EGITTO	8686	Altri : 32 %
POLONIA	8688	Ferrosilicio prodotto per l'esportazione nella Comunità dalla Huta Laziska-Ferroalloys Plant, Laziska-Gorne
		Nessun dazio antidumping
POLONIA	8689	Altri : 32 %